Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Mercoledì, 8 agosto 1934 - Anno XII** **Numero 185**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1934, n. 1253.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1254.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1255.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, che determina gli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e detta norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 319, che determina gli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e detta norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1256.
Disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito in legge 12 gennaio 1933, n. 48, ed il R. decreto 22 ottobre 1932, n. 1379;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per la liquidazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re, con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la grazia e giustizia, è autorizzato a variare, ove le condizioni del mercato del danaro lo rendano opportuno, il saggio di interesse annuo, già fissato con l'art. 11 del R. decreto 22 ottobre 1932, n. 1379, sulle somme somministrate dal Banco di Sicilia e dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II, per i bisogni della liquidazione, al disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1934, n. 1257.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tranvie urbane di Verona.

N. 1257. R. decreto 7 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tranvie urbane di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1934.

Divieto assoluto di caccia nella montagna denominata « Monte Sparacio » in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Trapani;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 è vietata la caccia e l'uccellagione sotto qualsiasi forma nella montagna denominata « Monte Sparacio » nella provincia di Trapani, i cui confini sono:

a nord con la strada comunale Lentina-S. Vito Lo Capo, che, dalle case Messina, attraverso le contrade Mocata e Purgatorio e le case Luppino, va fino al ponte Biro; da qui per la mulattiera che attraversa la contrada Azzaretti e va fino al pozzo Azzaretti;

a nord-est continua la stessa mulattiera, che unisce il pozzo Azzaretti con Portella di Baida;

ad est prosegue la stessa mulattiera che da Portella di Baida, attraverso le case Lentini e le case De Filippi, porta all'abbeveratoio di Castello di Baida;

a sud continua la stessa mulattiera che dall'abbeveratoio, attraverso le contrade Ciacca di Baida, Roccarossa, Segala e Bellanova, va fino al fiume Forgia;

a ovest con la stessa mulattiera che dal fiume Forgia va fino alla contrada Noce;

a sud-ovest continua la mulattiera che dalla contrada Noce, attraverso le parecchiate di Serina, e la contrada Chiova, va a congiungersi con la strada comunale Lentina-S. Vito Lo Capo;

a ovest quindi con la stessa strada comunale Lentina-S. Vito, che dal punto di congiungimento, attraverso le contrade Petrone e Assiene, va a congiungersi con le case Messina.

La Commissione venatoria provinciale di Trapani provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9170)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1934.

Proroga del divieto di caccia disposto in alcune zone della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia per l'annata venatoria 1933-34, nelle zone « Prunetta e S. Baronto » della provincia di Pistoia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pistoia;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il divieto stabilito con il decreto Ministeriale suddetto, fino a tutto il mese di settembre p. v.;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle zone « Prunetta e S. Baronto » della provincia di Pistoia, già disposto con il decreto Ministeriale 28 marzo 1933, è prorogato fino al 30 settembre 1934.

La Commissione venatoria provinciale di Pistoia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9172)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1934.

Proroga del divieto di caccia disposto per una zona della provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'articolo 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Modena ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, il divieto di caccia stabilito per l'annata venatoria 1933-34, in una zona della provincia di Modena;

Decreta:

Il divieto di caccia stabilito con decreto Ministeriale 14 luglio 1933, per una zona della provincia di Modena, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35.

La Commissione provinciale venatoria di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9173)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1934.

Inflizione di sanzioni pecuniarie agli amministratori della Società cooperativa agricola « Credito Lavoro e Produzione » di Capaci (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17, 19 e 24 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che gli amministratori della Società cooperativa agricola « Credito Lavoro e Produzione » di Capaci (Palermo) nonostante le reiterate diffide a produrre la documentazione annuale riflettente gli esercizi 1932 e 1933, hanno lasciato trascorrere i termini concessi senza avere ottemperato a quanto richiesto;

Decreta:

Ai signori Rappa Cipriano fu Erasmo, presidente, Giammona Francesco fu Giovanni, Drago Rocco fu Antonino, Puccio Benedetto fu Erasmo e Troja Giuseppe fu Rosario, consiglieri della Società cooperativa agricola « Credito Lavoro e Produzione » di Capaci (Palermo) è inflitta in solido la sanzione pecuniaria di L. 300 (trecento) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'intendente di finanza di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9174)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1934.

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa « L'Araldo Agricolo » di Ciminna (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il decreto Ministeriale del 3 gennaio 1933-XI col quale il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « L'Araldo Agricolo » di Ciminna (Palermo) veniva sciolto e il sig. comm. Carmelo Aiello veniva nominato commissario governativo dell'Ente stesso;

Considerato che il predetto commissario, a causa delle sue condizioni di salute, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vedute le lettere del 1° giugno 1934, n. 32526, e 12 luglio 1934, n. 41[illegible], con le quali S. E. il prefetto di Palermo designa per la nomina a commissario governativo il sig. Antonio Scimeca;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del sig. comm. Carmelo Aiello dalla carica di commissario governativo della Società cooperativa « L'Araldo Agricolo » di Ciminna (Palermo) ed in sua sostituzione è nominato il sig. Antonio Scimeca con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, numero 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9175)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1934.

Modifica di zone venatorie nel territorio dell'Istria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, nonchè il decreto Ministeriale 20 luglio 1934-XII, concernente il calendario venatorio 1934-1935 ed altri provvedimenti in materia di caccia;

Udita la Commissione venatoria centrale;

Sulla proposta del commissario ministeriale per l'applicazione del testo unico sulla caccia nelle nuove Provincie;

Decreta:

A parziale modifica della carta faunistica per l'Istria, approvata con il decreto Ministeriale 15 luglio 1932-X, i territori dei comuni di Pirano, Buie, Umago, Rovigno del Canale di Lemme fino alla strada provinciale Rovigno Valle, nonchè le isole di Cherso e Lussino, vengono ascritti alla zona 1ª.

Alla zona 5ª, invece, vengono aggiunti il lago di Vrana dell'isola di Cherso, nonchè le isole minori e gli scogli del Carnaro.

Per conseguenza non si ha più, nella provincia di Pola, la zona 6ª.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9176)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 15484 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Balacich, nato a Pola il 23 marzo 1879 da Giuseppe e da Pierina Zagar, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Balassi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Balacich è ridotto nella forma italiana di « Balassi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ida Mattich vedova Gabre, nata a Pola il 27 gennaio 1888, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. Podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5877)

N. 17233 Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Biagio Giacich, nato a Fiume il 3 febbraio 1872 da Nicolò e da Antonia Bernecich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giassi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Biagio Giacich è ridotto nella forma italiana di « Giassi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Virginia Cech, nata a Laurana il 1° giugno 1876, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5879)

N. 16985 Div. 1-1930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Rubinich, nato a Laurana il 29 novembre 1885 da Antonio e da Maria Ghersancich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rubini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rubinich è ridotto nella forma italiana di « Rubini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Micalich nata a Laurana il 27 ottobre 1888, moglie;

Angelo, nato a Laurana il 29 giugno 1914, figlio;

Francesco, nato a Laurana il 20 ottobre 1915, figlio;
Rodolfo, nato a Laurana il 28 settembre 1917, figlio;
Maria, nata a Laurana il 22 novembre 1919, figlia;
Antonio, nato a Laurana l'8 marzo 1923, figlio;
Vladimira, nata a Laurana il 10 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5880)

N. 17238 Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Jurcovich, nato a Fiume il 15 novembre 1892 da Antonio e da Maria Scrobogna, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giurini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Jurcovich è ridotto nella forma italiana di « Giurini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giorgia Bertetich, nata a Fiume il 23 aprile 1894, moglie;
Antonio, nato a Fiume il 22 maggio 1917, figlio;
Berto, nato a Fiume il 30 gennaio 1919, figlio;
Giorgia, nata a Fiume il 24 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. Podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5881)

N. 12821 Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Massimiliano Andriancich, nato a Pola il 9 agosto 1904 da Giovanni e da Giovanna Bresaz, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Andriani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Andriancich è ridotto nella forma italiana di « Andriani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. Podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5882)

N. 1881 Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Rodolfo Klausberger, nato a Fiume il 12 aprile 1903 da Luigi e da Anna Kresevich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Chiusamonti ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Klausberger è ridotto nella forma italiana di « Chiusamonti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5885)

N. 17906 Div. 1-1930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Cedomiro Pavicich, nato a Fiume il 30 luglio 1906 da Silvestro e da Adele Cremenich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pavesi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cedomiro Pavicich è ridotto nella forma italiana di « Pavesi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5886)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per pagamento di rendita consolidato 5 per cento intestata a Ragni Battista.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stato chiesto il pagamento delle L. 4,50, per ogni cento lire di capitale nominale, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60 (convertito in legge 7 giugno 1934, n. 995), sul certificato di rendita Consolidato 5 per cento n. 453845 di annue L. 1965, intestato a Ragni Battista fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre Miniscalco Concetta fu Domenico, vedova Ragni, domiciliata a Milano.

Essendo tale certificato mancante delle ricevute per le rate semestrali al 1° luglio 1937 e al 1° gennaio e 1° luglio 1938, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla rinnovazione del certificato medesimo ed al pagamento di cui sopra a favore della sunnominata Miniscalco Concetta fu Domenico, vedova Ragni.

Roma, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9166)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 19.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 24 relativa alla semestralità degli interessi al 1° luglio 1934 di L. 185 di cui alla rendita del Consolidato 5 per cento n. 165.956 di L. 370 intestata a Dei Siervo Mariano di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità mediante quietanza del sig. De Siervo Francesco fu Giulio e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9167)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 169.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 agosto 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.65
Inghilterra (Sterlina)	58.80
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.20
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.87
Cecoslovacchia (Corona)	48.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.59
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.65
Id. 3,50 % (1902)	84.95
Id. 3 % lordo	63.925
Prestito Conversione 3,50 %	87.225
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.575
Id id. id 1940	106.675
Id. id. id. 1941	107.15
Id. id. id. 1943	101.575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). **Elenco n. 2.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 8 febbraio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia Sede di Milano — Intestazione: Rossati Gino fu Samuele — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 2 — Ammontare: L. 20.000 Consolidato 5 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9134)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del consolidato 3,50 per cento (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 176

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) n. 785254 di L. 140 intestato a Duranti Matilde fu Giovanni, moglie di Nappi Domenico fu Ferdinando domiciliato a Reggio Calabria.

Essendo detto certificato mancante della metà del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298.

Roma, addì 2 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6759)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Modifiche al bando di concorso per l'assegnazione di n. 10 borse di pratica commerciale all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 164 del 14 luglio 1934-XII, col quale è stato bandito un concorso per l'assegnazione di n. 10 borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 11 luglio 1934-XII è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano, precedentemente, usufruito di una borsa di pratica commerciale all'estero, assegnata da questo Ministero, nonchè le donne ».

Il comma *a*) dell'art. 4 del decreto Ministeriale citato nelle premesse è modificato come segue:

« *a*) lingue estere, inglese e francese, più una lingua a scelta del candidato in relazione alla piazza per la quale il candidato stesso ha dichiarato di concorrere. Se nella piazza prescelta dal concorrente la lingua ufficiale o d'uso generale fosse l'inglese, il candidato dovrà, tuttavia, dar prova di conoscere una terza lingua estera a sua libera scelta.

« Per quelle piazze, infine, nelle quali la lingua ufficiale o d'uso generale non fosse l'inglese, il concorrente verrà interrogato sulla lingua europea d'uso nella piazza stessa ».

I due ultimi comma dell'art. 4 succitato vengono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione esaminatrice del concorso, esaminati e valutati i titoli di ciascun candidato, formerà, in base ai titoli stessi, la graduatoria dei concorrenti, i quali, ove abbiano raggiunto un coefficiente minimo di punti da stabilirsi dalla Commissione stessa, vengono ammessi agli orali.

« I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della somma dei punti attribuiti ai titoli e riportati all'esame, salva l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 ».

Roma, addì 6 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(9194)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine di chiusura per l'ammissione al concorso a 12 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Decreta:

Il termine, di cui al 1° comma dell'art. 8 della notificazione in data 25 maggio 1934, per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso per 12 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato M. M. è prorogato fino a tutto il 15 agosto 1934.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(9158)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.